



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 139/16/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PALUMBO / R.T.I. S.P.A.  
(GU14 n. 764/16)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. Palumbo, del 28 aprile 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. La posizione dell’istante**

Il Sig. Palumbo lamenta l’esclusione delle competizioni calcistiche di *Champions League* dal pacchetto “*Calcio*”, oggetto del contratto di abbonamento ai servizi di *pay-tv* stipulato con la società R.T.I. S.p.A.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. l'utente stipulava con la società convenuta un contratto di abbonamento ai servizi di Pay-TV, codice cliente n. 1-248290975, avente ad oggetto i pacchetti “Serie e doc, Cinema, Calcio, Play, HD”;

b. dal settembre 2014 al mese di giugno 2015, tuttavia, l'operatore non ha trasmesso le partite di campionato *Champions League*, senza darne tempestiva e preventiva comunicazione all'istante.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i. il pagamento degli indennizzi di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS;
- ii. l'adozione degli opportuni provvedimenti in relazione al comportamento di R.T.I. S.p.A.;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società R.T.I. S.p.A., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che, come previsto dagli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di fornitura, *“tutti i contenuti (sportivi, cinematografici, documentaristici, d'intrattenimento, ecc.) che compongono l'offerta Mediaset Premium sono necessariamente mutevoli in funzione dell'ampiezza e durata dei diritti acquisiti dalla fornitrice del servizio, nonché dell'effettiva disponibilità degli eventi da trasmettere, che variano continuamente, anche per effetto della stagionalità di alcune manifestazioni”*. In merito alla questione sottoposta, l'operatore ha poi espressamente richiamato l'articolo 15.4 che *“con riferimento in particolare ai contenuti dei Pacchetti che contengono eventi calcistici e/o sportivi, gli stessi possono essere soggetti a variazioni in base ai diritti esclusivi di cui RTI sarà titolare all'inizio di ogni stagione calcistica e/o competizione sportiva. Tali variazioni potranno verificarsi anche con riguardo ad altri Pacchetti e/o contenuti del Servizio e, in tal caso, RTI provvederà a darne informazione per iscritto ai Contraenti, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.”*

In virtù di quanto sopra, la società ha addotto che l'obbligo di informativa è circoscritto ai soli *“altri Pacchetti”*, diversi da quelli contenenti eventi calcistici e sportivi.

Ciò nonostante, R.T.I. S.p.A. ha dichiarato di aver predisposto un *“sistema di comunicazioni individuali relative all'offerta calcio per la stagione 2014/2015”*, comprensive di una comunicazione scritta e di una *brochure* esplicativa ad essa allegata, inviate il 15 luglio 2014 a tutti i clienti, tramite posta ordinaria, al fine di fornire i dettagli relativi ai contenuti sportivi fruibili nei mesi successivi.

Il gestore ha infine evidenziato che l'istante, una volta venuto a conoscenza delle variazioni apportate al contenuto del pacchetto in contestazione e dopo aver *“fruito, ininterrottamente e con piena soddisfazione, di un servizio di pay-tv straordinariamente ricco e completo, offerto a condizioni economiche molto vantaggiose”*, non ha ritenuto di recedere dal contratto, come era nelle sue piene facoltà.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In relazione a tanto l'operatore declina ogni responsabilità in ordine ai fatti dedotti in controversia.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

L'utente lamenta che, a fronte del regolare pagamento del canone convenuto, l'operatore non ha adempiuto puntualmente alle condizioni contrattuali pattuite, in quanto ha escluso dalla fornitura del servizio di *pay-tv* la trasmissione delle competizioni calcistiche che si svolgono nell'ambito del torneo di *Champions League*, senza darne preventiva comunicazione al cliente e senza apportare alcuna riduzione al costo dell'abbonamento.

In relazione a quanto sopra, *in primis* si osserva che gli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di fornitura, sottoscritte dall'istante, prevedono espressamente che l'operatore può modificare i pacchetti contenenti eventi sportivi e calcistici, in base alla "effettiva disponibilità degli eventi da trasmettere, che variano continuamente anche per effetto della stagionalità di alcune manifestazioni". Per quanto attiene, in particolare, alla contestata mancata informativa preventiva, atteso che i servizi oggetto del contratto sono stati regolarmente erogati per tutta la durata del rapporto, le richiamate condizioni contrattuali non impongono all'operatore l'obbligo di comunicare all'utente eventuali modifiche dei contenuti dei pacchetti relativi agli eventi calcistici, tantomeno prevedono la riduzione dei canoni in abbonamento proporzionalmente alla eventuale rimodulazione dei contenuti medesimi.

Peraltro, *ad adiuvandum*, si rileva che il Sig. Palumbo, constatata la mancata trasmissione del torneo di *Champions League* a far data dal settembre 2014, non ha comunque ritenuto di recedere dal rapporto contrattuale, manifestando un contegno dichiarativo dell'interesse a proseguire l'abbonamento. Ciò stante, atteso che l'utente non ha mai reclamato presso l'operatore la variazione del contenuto oggetto dell'abbonamento e solo nel marzo 2016, diciotto mesi dopo averne avuto conoscenza, ha avviato la procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non si rinviene nel caso di specie la sussistenza di alcun disservizio tale da legittimare la richiesta di indennizzo sottoposta alla cognizione dell'Autorità.

Per quanto sopra esposto, fermo restando l'assenza di responsabilità ascrivibile alla società R.T.I. S.p.A. in ordine alla violazione contrattuale lamentata dall'utente, l'istanza di parte non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Palumbo nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi